



## Presidenza FISM Nazionale

Prot.n.7/24-na  
Circ.n.2/24

Ai Consiglieri nazionali  
Ai Presidenti regionali  
Ai Presidenti provinciali  
Alle Segreterie regionali  
Alle scuole dell'infanzia FISM  
per il tramite delle Segreterie provinciali

Roma, 11 gennaio 2024

**Oggetto: Aggiornamenti decreto “anticipi” (DL 145/2023) e Legge di bilancio per il 2024 (L. n. 213 del 30.12.2023)**

### 1. Compartecipazione statale alla spesa delle scuole paritarie

In riferimento alle risorse destinate alle scuole dell'infanzia paritarie **nell'anno 2023**, che presentava sul piano gestionale 9 del capitolo 1477 della missione 22 dello stato di previsione del MIM uno stanziamento di 20 milioni, con il decreto “anticipi” (DL 145/2023) sono stati incrementati con norma di **60 milioni**. In sintesi, per le sole scuole dell'infanzia paritarie per **l'anno 2023** sono stati stanziati **80 milioni €** (oltre al normale contributo ordinario).

**La legge di bilancio per il 2024** (L. n. 213 del 30.12.2023) ha definito il quadro del finanziamento pubblico delle scuole paritarie e quindi per quanto di interesse, di quelle d'infanzia. Al capitolo 1477 della missione 22 dello stato di previsione del MIM sono stati stanziati complessivi **703 milioni**, ovvero 512 milioni sul piano gestionale 1 (1477/1) e cioè i contributi ordinari per tutte le scuole paritarie di ogni ordine e grado (compreso le scuole dell'infanzia), più 113 milioni sul piano gestionale 2 (1477/2, **sostegno disabilità** L.104/1992), più **40 milioni** già previsti nella legge di bilancio 2023 sul piano gestionale 9 (contributo alle sole scuole d'infanzia 1477/9) **ai quali si aggiungono ulteriori 50 milioni stanziati** sempre sul piano gestionale 9 (1477/9) per le sole scuole dell'infanzia paritarie.

In sintesi, per le sole scuole dell'infanzia paritarie, a partire dall'anno 2024 il contributo aggiuntivo a quello ordinario sarà di **90 milioni €**.

In sostanza tutti i fondi del cap. 1477 sono di fatto stabilizzati pur essendo previsto un taglio di 12,5 milioni per il 2024 e il 2025, di cui al momento non abbiamo notizie precise.

PRENDIAMO IL LARGO



## Presidenza **FISM Nazionale**

Inoltre, per quanto riguarda i finanziamenti tabellari il bilancio dello Stato per il 2024 ha stanziato **282 milioni** per il capitolo **1270** ovvero quello relativo al fondo 0-6 istituito mediante il DLvo 65/2017 (contributi determinati attraverso la programmazione delle regioni e la distribuzione da parte dei Comuni o dei Distretti) per tutto il segmento infanzia e non solo per le paritarie.

**10 milioni** sono stati stanziati al capitolo **1466** per le sezioni Primavera e dunque per i minori da 24 a 36 mesi.

### **2. Fondo speciale equità (ex Fondo di solidarietà)**

Proseguendo sulla linea del Governo Draghi la legge di bilancio al comma 496 ha poi stanziato consistenti flussi di denaro per finanziare lo sviluppo dei servizi sociali, l'incremento trasporto minori disabili anche per la scuola d'infanzia e l'incremento posti nido.

Infatti in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi con una dotazione pari a euro 858.923.000 per l'anno 2025, a euro 1.069.923.000 per l'anno 2026, a euro 1.808.923.000 per l'anno 2027, a euro 1.876.923.000 per l'anno 2028, a euro 725.923.000 per l'anno 2029 e a euro 763.923.000 per l'anno 2030.

Il predetto fondo è destinato:

#### **2.1 Servizi sociali**

a) quanto a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro per l'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e **allo sviluppo dei servizi sociali** comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario.

#### **2.2 Incremento posti servizi educativi**

b) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse **finalizzata a incrementare in percentuale**, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, **il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia** di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi

PRENDIAMO IL LARGO



## Presidenza FISM Nazionale

educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. L'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione «Asili nido» approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

### 3. Incremento servizio trasporto studenti disabili

c) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse **finalizzata a incrementare**, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei LEP, **il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia**, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, **a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica**. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e

PRENDIAMO IL LARGO



## Presidenza FISM Nazionale

il PNRR, il Ministro per le disabilità e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione «Istruzione pubblica» approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

### 4. IMU e comodato

Il legislatore con il comma 759 dell'art. 1 della L. 160/2019, aveva stabilito che: *“Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: g) gli immobili **posseduti e utilizzati** dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200”.*

Al successivo comma 777, lettera e), la legge aveva poi previsto che: *“Ferme restando le facoltà di **regolamentazione** del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento: ... e) **stabilire l'esenzione** dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari”.*

Attese le incertezze applicative attinenti il rapporto di comodato va evidenziato che la L. 213/2023 (legge di bilancio per il 2024) all'art. 1 comma 71 ha previsto che: *“L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite **si interpretano**, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che: a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali; b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità”.*

PRENDIAMO IL LARGO



## Presidenza **FISM Nazionale**

La norma in parola, venendo anche incontro a molteplici richieste anche di enti ecclesiastici in regime di comodanti per le più svariate attività pastorali, risolve favorevolmente la questione dell'esenzione IMU degli immobili dati in comodato ad enti non commerciali e, quindi, anche a prescindere dall'eventuale iscrizione del comodatario al RUNTS in qualità di ETS.

### **5. Acquisto abbonamenti**

Il comma 320 dell'art. 1 della L. 213/2023 stabilisce che: *“Il comma 389 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente: «389. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392».*

Cordiali saluti.

Il Responsabile nazionale  
per le questioni giuridiche

Stefano Giordano

Il Presidente nazionale

Giampiero Redaelli

PRENDIAMO IL LARGO